



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Atto di designazione - ai sensi e per gli effetti degli Artt. 4, comma 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - di [Nome Società], quale Responsabile del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività previste dal contratto [Titolo del contratto e identificativo del contratto] e dal Capitolato Tecnico allegato alla Procedura di Gara [Codice identificativo o riferimento puntuale al/ai documento/i]

Sommario

1	PREMESSA E QUADRO NORMATIVO	3
2	ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	5
2.1	FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	5
2.2	TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI	6
2.3	CATEGORIE D'INTERESSATI	6
2.4	DURATA DELLA DESIGNAZIONE	6
2.5	CANCELLAZIONE DEI DATI	6
2.6	SUB RESPONSABILE.....	7
2.7	ISTRUZIONI DEL TITOLARE.....	8
2.8	OBBLIGHI DEL RESPONSABILE.....	9
2.9	PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO	12
2.10	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	13
2.11	CONTROLLO E REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI AI DATI	13
2.12	FORNITURA DI DATI AL TITOLARE	14
2.13	COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI	14
2.14	RICHIEDA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO	15
2.15	RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15
2.16	VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI	16
2.17	RISARCIMENTO DEL DANNO	17
2.18	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.....	17

1 Premessa e quadro normativo

Per lo svolgimento della propria funzione istituzionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), effettua trattamenti di dati personali ed utilizza strumenti elettronici per la loro elaborazione, archiviazione e conservazione, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD) e dall'ordinamento nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il DAG è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente, nonché a rispettare gli obblighi di sicurezza dei trattamenti di cui all'Articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), nonché le misure indicate negli ulteriori provvedimenti dell'Autorità di Controllo ai sensi dell'Articolo 2 bis del D.lgs 196/03 e s.m.i. e compatibili con il Regolamento stesso.

Il DAG, salvo diverse ed ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dal legislatore o dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Autorità Garante), è tenuto a curare, inoltre, l'adozione delle misure previste per gli "Amministratori di sistema", in forza del Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009), recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"*.

Tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), rappresentato dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG), e la SOGEI S.p.A. – Società Generale d'Informatica S.p.A. con socio unico - è stata stipulata in data 3 settembre 2013, con durata dal 1° luglio 2013 sino al 31 dicembre 2016, apposita Convenzione (Convenzione IT 2013-2016) per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, come previste dal D.M. 17 giugno 1998 e svolte a favore del Dipartimento del Tesoro (DT), della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG). Tale Convenzione è attualmente in proroga come da Art. 1, comma 1126, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nell'ambito della Convenzione sopra citata, la SOGEI S.p.A. gestisce, per conto dell'Amministrazione, anche le infrastrutture sulle quali vengono installati tutti gli applicativi acquisiti dall'Amministrazione stessa.

Si informa altresì che, con atto sottoscritto il 21 giugno 2019, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento, la SOGEI S.p.A. è stata designata Responsabile del trattamento dei dati personali gestiti per conto del DAG nell'ambito delle attività espletate in forza della Convenzione sopra citata.

2 Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati

Con il presente Atto, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con sede in via XX Settembre 97, 00187 Roma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del Regolamento, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Paolo Schiavo della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DSII), con sede in Piazza Dalmazia 1, 00187 Roma, in qualità di soggetto designato ai sensi della Direttiva Ministeriale del 03 Ottobre 2018, n. 118067 e del Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) del 22 Febbraio 2019, n. 0019139

DESIGNA

[Nome Società] quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile) nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto [Titolo del contratto e identificativo del contratto] (di seguito Contratto) per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti o ambiti di trattamento riportati nell'oggetto del Contratto e nel Capitolato Tecnico allegato alla Procedura di Gara [Codice identificativo o riferimento puntuale al/ai documento/i] (di seguito Capitolato).

Nello specifico, si ritiene che il profilo societario del Responsabile, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, come previsto dall'articolo 28, comma 1 del Regolamento.

Qualsiasi mutamento sostanziale di questi requisiti, che possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare.

Il Responsabile, nell'esecuzione dei servizi erogati nel Contratto e nel Capitolato sopramenzionati, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento e dalle norme sancite dall'ordinamento nazionale in materia di protezione dei dati.

2.1 Finalità dei trattamenti

Le finalità dei trattamenti sono: [Descrizione sintetica delle finalità dei trattamenti]

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti o ambiti di trattamento riportati nell'oggetto del

Contratto e nel Capitolato Tecnico, gli stessi saranno da effettuarsi per il perseguimento delle finalità sopra indicate e meglio descritte nel Contratto e nel Capitolato Tecnico stessi.

2.2 Tipologia di dati trattati

Nell'ambito dei trattamenti individuati vengono trattati dati della seguente fattispecie: (NOTA: cancellare volta per volta la voce che non interessa)

- Dati Personali (ex Art. 4, comma 1, del Regolamento);
- Dati di Minori (ex Art 8, del Regolamento);
- Categorie particolari di dati personali (ex Art. 9, del Regolamento);
- Dati personali relativi a condanne penali e reati (ex Art. 10, del Regolamento);
- Dati Genetici (ex Art. 4, comma 13, del Regolamento);
- Dati Biometrici (ex Art. 4, comma 14, del Regolamento);
- Dati relativi alla salute (ex Art. 4, comma 15, del Regolamento).

2.3 Categorie d'interessati

Nell'ambito dei trattamenti individuati, vengono trattate le seguenti categorie di interessati, come ad esempio: [Elenco delle categorie di interessati: personale del MEF, personale di altre pubbliche amministrazioni, consulenti, cittadini, disabili, minori, ...]

2.4 Durata della designazione

La presente designazione ha efficacia a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del Contratto.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

2.5 Cancellazione dei dati

Il Responsabile al termine di cui al precedente articolo s'impegna, su scelta del Titolare del trattamento, alla cancellazione o alla restituzione di tutti i dati personali per la prestazione dei servizi relativi al trattamento. Si impegna inoltre a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri prevedano la conservazione dei dati (ad esempio per motivi fiscali o legali) e a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il

rispetto degli obblighi di cui all'Articolo 28, comma 3 lettera g) e h) del Regolamento, acconsentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

2.6 Sub Responsabile

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile, se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. (Art 28, comma 2 del Regolamento) Più precisamente, quando il Responsabile intenda avvalersi di subappaltatori o subcontraenti, ossia di un altro Responsabile del trattamento (denominato Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, è tenuto a richiedere l'autorizzazione scritta al Titolare del trattamento con congruo preavviso (30 giorni).

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile Primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile (Primario) del trattamento.

Spetta al Responsabile del trattamento (Responsabile Primario) assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento (Sub Responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'Art. 82 paragrafo 1 del Regolamento.

È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile, così come previsto dall'Art. 82 paragrafo 3 del Regolamento.

2.7 Istruzioni del Titolare

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal Regolamento e dall'ordinamento nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal Titolare ai sensi dell'Art. 28 comma 3 lettera a) del Regolamento, di seguito riportate, e si impegna per sé o suoi aventi causa a rispettarle nell'esecuzione dell'incarico affidatogli:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare e definite nel presente atto e nei termini del contratto sottoscritto dalle parti, delle disposizioni previste dal Regolamento e di quelle previste dall'ordinamento nazionale, comprese le eventuali future modificazioni ed integrazioni, nonché tenendo conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante per la protezione dei dati personali) o da altra autorità competente (Comitato europeo ai sensi dell'Art. 68 del Regolamento);
- b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e descritte nel Capitolato, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del Contratto medesimo, non effettuando di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate al paragrafo 2.1 e non diffondendo o comunicando, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

Il Responsabile, informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento oppure altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili aziendali responsabili dell'attuazione delle disposizioni su indicate, [Nome della Società] indica sin d'ora i propri referenti:

- [Nome e cognome] in qualità di proprio Legale Rappresentante a cui far riferimento per i compiti e le responsabilità assegnate al Responsabile del trattamento;
- [Nome e cognome] ove designato in qualità di Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante sia diverso da quello indicato, ferma restando la validità del presente atto di designazione, il Responsabile è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Titolare.

2.8 Obblighi del Responsabile

Il Responsabile, relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati per conto del Titolare e disciplinati nel presente atto, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Tali misure dovranno essere in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dalla *"distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati"*, ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto; dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009).

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a valutare l'adozione di ulteriori misure di garanzia per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti in materia di protezione di dati personali, quali codici di condotta o di meccanismi di certificazione ai sensi degli articoli 40 e 42 del Regolamento.

Il Responsabile è tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile si impegna a cooperare con Il Titolare in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali e si impegna a fornire al Titolare tutte le informazioni o i documenti che potranno essere ragionevolmente richiesti da quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare, l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate da parte del Titolare.

Il Responsabile è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare.

Il Responsabile è tenuto al mantenimento di un registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare ai sensi dell'Art 30, comma 2 del Regolamento, tenuto conto della necessità di renderlo disponibile all'autorità Garante qualora ne venga fatta richiesta ai sensi dell'Art 30, comma 4 del Regolamento. Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10.

Il Responsabile, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, supporta il Titolare per l'applicazione di *"misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati."* (Privacy by design)

Tali misure possono riguardare anche l'obbligo che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento che può ricomprendere la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. (Privacy by default)

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi obblighi (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'Articolo 5 del citato Regolamento.

In particolare, il Responsabile dovrà garantire che i dati personali oggetto della presente nomina e del contratto siano esatti, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'Autorità di Controllo, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, tutte le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 31 a 36 del Regolamento ed in conformità a quanto disposto dall'Articolo 28, comma 3, lettera f) del Regolamento.

Il Responsabile deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti.

Il Responsabile, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per conto del MEF.

Il Titolare dichiara di riservarsi, ai sensi dell'Art. 28 comma 3 lettera h) del Regolamento, la facoltà di effettuare ispezioni periodiche, anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, per mezzo di evidenze documentali e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente atto. Il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Durante le ispezioni, Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto e del Capitolato, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

2.9 Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile deve designare, quali persone autorizzate, i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai e ai sensi dell'Articolo 29 del Regolamento.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali le persone autorizzate hanno accesso. Il Responsabile deve tenere un registro aggiornato con l'elenco delle persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

Il Responsabile deve garantire che chiunque acceda ai dati personali oggetto del presente atto di designazione e agisca sotto la sua autorità sia stato preventivamente e adeguatamente formato sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile del trattamento.

2.10 Amministratori di sistema

Il Responsabile designa autonomamente le persone autorizzate, così come definito all'Articolo 29 del Regolamento, e gli "Amministratori di sistema", ai sensi del Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati del 27 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2008), così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. del 30 giugno 2009).

Al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, il Responsabile deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del sopramenzionato Provvedimento Generale e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione di quanto previsto nel sopramenzionato Provvedimento Generale e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno, rendendone nota o conoscibile l'identità nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono individualmente preposti.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

2.11 Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare, con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento Generale sopramenzionato.

Il Responsabile ha l'obbligo, per gli Amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o attività manutenzione dei sistemi), di conservare gli "access log" in archivi immutabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile deve verificare, almeno semestralmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante per la protezione dei dati personali e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Il Responsabile, per i trattamenti effettuati presso le sedi MEF/SOGEL con strumenti e/o sistemi informativi MEF/SOGEL, verifica, almeno semestralmente, l'operato degli Amministratori di sistema attraverso i file di log messi a disposizione, esclusivamente per tale finalità, dal MEF o da SOGEL S.p.A.

2.12 Fornitura di dati al Titolare

Il Titolare informa il Responsabile circa il/i soggetto/i autorizzato/i a richiedere fornitura di dati con eventuali limitazioni di ambito.

Qualora il Titolare, o soggetto/funzione da esso incaricato, abbia necessità, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di accedere a dati non disponibili attraverso i servizi applicativi, li richiede per iscritto, esplicitando tipologia dei dati, tempistica e modalità di fornitura, al Responsabile, il quale è tenuto a renderli disponibili tempestivamente, anche in base eventuali istruzioni che verranno concordate con il Titolare.

Il Responsabile tiene traccia in un apposito registro generale di tali richieste e dei dati movimentati.

2.13 Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

Il Responsabile non può comunicare, diffondere e/o trasferire i dati ad altri soggetti, all'interno dell'UE, verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, in modo parziale o totale, senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria.

Nei trasferimenti di dati all'estero, purché autorizzato per iscritto dal Titolare, dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto dagli Articoli al Capo V del Regolamento.

Ogni trasferimento dei dati personali, anche all'interno dell'Unione europea, ivi inclusi i trasferimenti dei dati personali tra il Titolare, il Responsabile ed eventuali sub-responsabili, deve avvenire secondo liceità e con modalità idonee ad assicurarne la sicurezza.

2.14 Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato

Il Responsabile si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al Capo III e Artt. da 12 a 23 del Regolamento. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'Articolo 28 del Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile deve comunicare entro 7 giorni, al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'Art. 12 e seguenti del Regolamento per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, comunicando inoltre in tutti i casi, all'interessato, di indirizzare la propria richiesta al Titolare.

2.15 Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- assistere il Titolare, su sua eventuale richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'Artt. 12 e seguenti del Regolamento;
- avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

2.16 Violazione di dati personali

Nei casi di eventuali violazioni dei dati personali (Art. 33 del Regolamento) trattati dal Responsabile per conto del Titolare, consistenti nella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo volontario la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, tali da comportare rischi per i diritti e le libertà degli individui (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare il Titolare tempestivamente, e senza ingiustificato ritardo dalla scoperta dell'evento per permettere al Titolare, ove necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Al fine di consentire al Titolare di adottare gli adempimenti richiesti dal Regolamento la notizia della violazione, trasmessa dal Responsabile al Titolare, dovrà contenere:

- descrizione della natura della violazione dei dati personali;
- nome e contatti del Responsabile della protezione dei dati del DPO eventualmente nominato
- indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di interessati i cui dati personali sono oggetto della violazione;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi;
- descrizione della tipologia di dati personali coinvolti;
- data e ora della violazione.

Il Responsabile assicura la massima collaborazione per approfondire tutti gli aspetti necessari e utili per valutare il data breach, nonché si impegna ad identificare ed implementare, di concerto con l'Amministrazione, tutte le misure necessarie, qualora non già previste, per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

2.17 Risarcimento del danno

Nel caso in cui il Responsabile o suo sub-Responsabile, violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. Inoltre, il Titolare applicherà al Responsabile, l'eventuale penale prevista dal contratto e diffiderà lo stesso ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.

2.18 Clausola risolutiva espressa ex Art. 1456 c.c.

Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, il MEF in persona come sopra, dichiara di riservarsi la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:

- inosservanza del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto e del Capitolato per finalità diverse da quelle previste dal Contratto e dal Capitolato medesimi;
- inosservanza delle sopra riportate istruzioni;
- perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'Art. 28 del Regolamento 679/2016.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Roma lì, [Data]

Il Direttore della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione
(Dott. Francesco Paolo Schiavo)

Per presa visione ed accettazione.

Con la sottoscrizione del presente documento [Nome Società]:

- accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle attività previste dal contratto [Titolo del contratto e identificativo del contratto] e dal Capitolato Tecnico allegato alla Procedura di Gara [Codice identificativo o riferimento puntuale al/ai documento/i].
- conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive norme introdotte dal legislatore nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- assume l'impegno a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto della normativa in materia;
- si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati nell'esecuzione di quanto conferito.

Il Legale Rappresentante di [Nome Società]
Responsabile del trattamento dei dati
([Nome e Cognome])
